



PUNTO 5 ODG) CONFERENZA UNIFICATA 9 GIUGNO 2016

**OSSERVAZIONI SULLA PROCEDURA DI RIVALSA RELATIVA ALLE C.D.
DISCARICHE ABUSIVE**

- La Commissione censura il fatto che “l’Italia non avrebbe adeguatamente potenziato le sue norme volte a prevenire abbandoni illegali di rifiuti né il suo sistema di sorveglianza riguardo ai rifiuti, sebbene le autorità italiane avessero intanto annunciato riforme in materia finalizzate all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU/C/2007/250)”, e che “effettivamente la sentenza Commissione/Italia (EU/C/2007/250) ha dichiarato una violazione generale e persistente delle disposizioni della normativa in materia di rifiuti”.
 - ▶ *da ciò si deduce corresponsabilità dell’amministrazione centrale dello Stato sul potenziamento delle norme e sulla sorveglianza, si tratta di una “violazione generale” (Ministero ambiente in primis)*

- La censura della Corte UE riguarda non solo la mancata bonifica, ma anche altri inadempimenti (mancanza autorizzazioni, mancata catalogazione dei rifiuti, ecc.) non imputabili ai Comuni, per i quali sono responsabili anche altre amministrazioni.
 - ▶ *es. in Calabria e Campania, dove è più elevato il numero di siti sanzionati, erano vigenti i piani di gestione dei rifiuti, sono state rilasciate le autorizzazioni?*
 - ▶ *alcune delle situazioni di inadeguatezza rispetto al dettato normativo comunitario si ritiene possano essere conseguenti alla mancanza di pianificazione regionale, che ai sensi dell’articolo 199 del Codice dell’Ambiente definiscono il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancanza di piani o di non adeguamento entro il 12/12/2013 degli stessi, il comma 9 del medesimo articolo 199 del D.lgs. n. 152/06 prevede che “il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, (...), diffida gli organi regionali competenti a provvedere (...) e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale”.*
 - ▶ *La mancanza di pianificazione e di autorizzazioni potrebbe anche – da verificare rispetto alla documentazione istruttoria relativa ai singoli casi - aver determinato la necessità da parte dei Sindaci di dover intervenire con ordinanze contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n. 152/06, per le quali è comunque previsto, oltre al parere delle autorità sanitarie locali, che siano comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito (quindi al corrente delle situazioni di criticità ambientale presenti sul territorio) e successivamente notificate dal Ministro dell’ambiente alla Commissione dell’Unione europea.*
 - ▶ *Anche per poter procedere con le attività di bonifica e messa in sicurezza è necessario disporre di strumenti di valutazione es. caratterizzazioni, di competenza di organi tecnici regionali (ARPA), che in molti casi hanno registrato ritardi in interventi.*

u

- Nell'elenco dei siti oggetto della procedura di infrazione rientrano anche alcuni per i quali non sussistono ragioni di merito
 - ▶ *sono state notificate nei termini alla Commissione le note di Regioni e Comuni con le quali si dava conto degli interventi di bonifica e messa in sicurezza?*
 - ▶ *nelle attività di pianificazione e monitoraggio svolte negli anni dal ministero dell'Ambiente, oltre le Regioni come sono stati coinvolti i comuni?*
 - ▶ *lo Stato italiano è stato sufficientemente chiara e puntuale nel circostanziare i fatti specifici relativi alle discariche? Non è chiaro come e se le istanze di regioni e comuni siano state presentate in sede di giudizio*
 - ▶ *occorre esaminare caso per caso la situazione dei singoli siti e tutta la fase istruttoria prima di esercitare il diritto di rivalsa*

- La ripartizione delle sanzioni fra i siti oggetto di procedura è avvenuta in maniera "lineare" 200.000 euro a sito, maggiorata a 400.000 per presenza di rifiuti pericolosi.
 - ▶ *E' necessario, ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa, valutare caso per caso l'esatta correlazione tra l'entità della sanzione e l'inadempimento tenendo conto delle specificità dei siti "non bonificati" come ad esempio la dimensione delle aree ed il livello di rischio ambientale (natura dell'area, tipologia di sostanze/materiali ivi presenti);*

- Nell'elenco dei siti, alcuni erano precedentemente classificati come "Siti di Interesse Nazionale – SIN" ai fini delle attività di bonifica, poi declassificati dal Ministro dell'Ambiente con decreto del 2013 a Siti di Interesse Regionale, riducendo i SIN da 57 a 39.
 - ▶ *il Ministero dell'Ambiente era responsabile fino al 2013 per questi siti (previsto intervento diretto per accordi di programma, conferenze dei servizi ecc), il declassamento non ha previsto attribuzione di risorse necessarie per le attività di bonifica.*

- Governo e Regioni e Autonomie Locali hanno sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008 un Accordo sulle modalità di attuazione degli obblighi comunitari, basato sul principio di leale collaborazione, che rispetto all'eventualità di applicazione di sanzioni comunitarie prevede sia fornita dal Governo informazione completa e tempestiva e che vi sia una collaborazione anche rispetto alla strategia difensiva.



RICHIESTA DI ANCI

Attivare il tavolo tecnico per verifica istruttoria sui singoli siti caso per caso per pervenire ad una griglia degli esoneri di responsabilità, definendo i livelli di corresponsabilità degli altri livelli di Governo.